



Civile Ord. Sez. 1 Num. 16313 Anno 2017

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: ACIERNO MARIA

riferimento al fatto del dipendente promotore Martelli perché la

~~Data pubblicazione: 03/07/2017~~

~~condotta illecita di quest'ultimo è rimasta priva di riscontro~~

probatorio, non essendo stata raggiunta la prova del fatto storico principale consistente nella falsità della firma del cliente.

- Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Fondazione Morelli affidandosi a sei motivi. Ha resistito con controricorso la Fideuram.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotto il vizio di motivazione sul profilo relativo all'errata equiparazione del regime probatorio da applicare per l'ordine di modificazione del nominativo del primo mandante e per l'ordine di disinvestimento, con quello riguardanti gli assegni con firma di traenza falsa.

L'equiparazione è errata rispetto ai tempi, avendo l'intermediario una disponibilità temporale molto maggiore per verificare l'autenticità della sottoscrizione rispetto all'assegno. Inoltre quest'ultimo può essere negoziato presso qualsiasi sportello mentre l'ordine d'investimento e disinvestimento viene eseguito sempre nella stessa banca e con lo stesso funzionario con il quale vi è un rapporto fiduciario preciso. Le operazioni contestate sono state monitorate e seguite proprio dal promotore finanziario titolare del rapporto che conosceva il cointestatario Leone. Dunque la diligenza contrattuale richiesta non può essere quella del bonus argentarius.

Nel secondo motivo il vizio di motivazione viene sollevato in considerazione della patente difformità delle sottoscrizioni.

Nel terzo motivo viene dedotta ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione del principio dell'onere della prova applicabile al rapporto

dedotto in giudizio di natura contrattuale. Era a carico della banca l'onere di dimostrare che la sottoscrizione era autentica anche in applicazione dei principi sanciti dalle S.U. con la pronuncia n.13533 del 2001.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.

La Corte d'Appello di Roma, nell'esame della responsabilità contrattuale della banca per inadempimento dell'obbligo di diligenza su di essa incombente ha in primo luogo, svolto un'indagine fattuale delle complessive risultanze probatorie in atti, fondata in particolare sulla valutazione delle sottoscrizioni contestate, escludendo che l'alterazione e l'inautenticità fossero visivamente percepibili. Non è questa, tuttavia, l'unica ratio decidendi riscontrabile nella sentenza, dal momento che la sufficienza dell'indagine visiva è stata giustificata dalla circostanza, incontestata, che il Leone aveva pieno potere di agire, anche disgiuntamente sul fondo d'investimento del quale era cointestatario, non avendo alcun bisogno di ricorrere all'apposizione della sottoscrizione (propria non di terzi) falsa sull'ordine di disinvestimento. Infine ciò che induce la Corte d'Appello ad escludere ogni ulteriore approfondimento istruttorio è l'argomento logico fondato sulla contraddittorietà tra i fatti allegati in altro giudizio rivolto direttamente dalla Abbiezzi contro il nipote e quelli posti a base del presente giudizio proprio in ordine all'autenticità/inautenticità della sottoscrizione.

Non ha, pertanto, alcun fondamento il rilievo relativo al mancato rispetto della regola di giudizio nella responsabilità contrattuale in quanto la Corte d'Appello, sulla base delle tre rationes sopra evidenziate ha escluso l'esistenza del fatto (inautenticità sottoscrizione del Leone sull'ordine di disinvestimento) posto a base

dell'inadempimento contrattuale allegato. La valutazione dei fatti accertati e quella negativa sulle istanze istruttorie ulteriori sono del tutto insindacabili in sede di giudizio di legittimità, in quanto esaurientemente argomentare dal giudice del merito.

In conclusione, pur condividendosi in astratto la considerazione svolta nel primo motivo del ricorso, secondo la quale la diligenza destinata alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione può avere un'intensità diversa se riferita ad un assegno bancario o ad un ordine d'investimento o disinvestimento, deve osservarsi che l'insussistenza dell'inadempimento della banca all'obbligo contrattuale di diligenza su di essa incombente non è fondato soltanto sull'esame visivo delle sottoscrizioni, peraltro svolto in concreto dalla Corte, ma sul convergente doppio rilievo della contraddittorietà delle allegazioni dei fatti in relazione ad altro giudizio e, soprattutto, sull'inutilità del ricorso alla firma apocrifia da parte di uno dei cointestatari dell'investimento. Quest'ultima ratio non risulta censurata specificamente in alcun motivo.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello tratto dalla condotta difensiva della parte ricorrente in altro giudizio argomenti di prova contraria all'accoglimento della domanda. La valutazione di contraddittorietà formulata dalla Corte territoriale non è corretta perché nel giudizio contro il Leone non era rilevante l'apocrifia delle sottoscrizioni, da ritenersi invece centrale nel presente giudizio nel quale si deduce l'inadempimento del mandatario per non aver svolto le necessarie verifiche sull'autenticità della firma.

Nel quinto motivo viene dedotta la contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità extracontrattuale per ritenuto difetto di prova. Il deficit probatorio, secondo la parte

ricorrente, è stato dettato esclusivamente dall'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie formulate ed in particolare di quella relativa alla consulenza tecnica grafologica. Inoltre non è stato dato rilievo all'omesso adempimento da parte della banca all'ordine di esibizione su un documento rilevante da comparare.

Il quarto e il quinto motivo sono da ritenere inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi relativa al potere di disporre dell'investimento da parte del Leone e alla conseguente inutilità della firma apocriфа del cointestatario. Essi peraltro sono diretti a richiedere un inammissibile riesame e valutazione dei fatti e dei mezzi di prova alternativo a quella svolta con ampia ed esauriente motivazione dal giudice del merito.

Nel sesto motivo viene censurata la statuizione sulle spese processuali, sotto il profilo della violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in quanto estesa anche al promotore Martelli che era stato chiamato in garanzia dalla banca e non poteva ritenersi litisconsorte necessario tenuto conto che la Fondazione Morelli non aveva svolto domande nei suoi confronti. La censura è inammissibile per difetto di specificità dal momento che non è riprodotta nel motivo la domanda svolta dall'istituto bancario nei confronti del promotore né essa può trarsi aliunde nel corpus del ricorso anche per relationem. La parte ricorrente ne dà un'interpretazione non esaminabile in concreto in mancanza dell'esatta formulazione della stessa. La statuizione sulle spese pertanto è conseguente all'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte d'Appello in virtù della ritenuta inscindibilità della domanda rivolta al terzo chiamato.

Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte controricorrente le spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in E 8000 per compensi; E 200 per esborsi oltre accessori di legge.



Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017